Anno XLII

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

Parte Prima n. 12

mercoledì, 23 marzo 2011 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria **tel. 055-438.46.22** **E-mail: redazione@regione.toscana.it**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, **n. 10**

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, **n. 11**

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). *" 27*

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi

RICORSO 1 marzo 2011, **n. 11**

Ricorso presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. del 29.12.2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011". *"34*

SEZIONE III

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI

REGIONE TOSCANA - Collegio di garanzia

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana. Modifiche. *" 35*

REGIONE TOSCANA - Collegio di garanzia

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana. *" 35*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, **n. 10**

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I
Affari istituzionali

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/1995
Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/1995
Art. 3 - Abrogazioni

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)

Art. 4 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

Art. 5 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/1999
Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/1999
Art. 7 - Abrogazione

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)

Art. 8 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 53/2001

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

Art. 9 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti")

Art. 10 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2007

Sezione VII
Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 62/2007
Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 62/2007
Art. 13 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 62/2007
Art. 14 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 62/2007

Sezione VIII
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Art. 15 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2008
Art. 16 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008
Art. 17 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 5/2008
Art. 18 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 5/2008

Sezione IX
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)

Art. 19 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008

Sezione X
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009)

Art. 20 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 69/2008

Sezione XI
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

Art. 21 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2009
Art. 22 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2009

Sezione XII
Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57
(Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili)

Art. 23 - Modifiche al titolo della l.r. 57/2009
Art. 24 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2009

Sezione XIII
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per l'anno 2011)

Art. 25 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 65/2010
Art. 26 - Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010
Art. 27 - Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 65/2010
Art. 28 - Modifiche all'articolo 69 della l.r. 65/2010
Art. 29 - Modifiche all'articolo 102 della l.r. 65/2010
Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 138 della l.r. 65/2010

Capo II
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n.36
(Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia)

Art. 31 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 36/1995

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

Art. 32 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 16/1999
Art. 33 - Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 16/1999

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

Art. 34 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 38/2004

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 35 - Modifiche all'articolo 103 della l.r. 28/2005

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

Art. 36 - Modifiche alla rubrica dell'articolo 17 della l.r. 45/2007

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)

Art. 37 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008

Capo III
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77
(Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)

Art. 38 - Abrogazioni

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

Art. 39 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2004

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Art. 40 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 8/2006
Art. 41 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 8/2006
Art. 42 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
(Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)

Art. 43 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006
Art. 44 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2006
Art. 45 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2006
Art. 46 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2006
Art. 47 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2006
Art. 48 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

(Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)

Art. 49 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2007

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità)

Art. 50 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 62/2009
Art. 51 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 62/2009

Capo IV
Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Art. 52 - Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 25/1998

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

Art. 53 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 88/1998

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 54 - Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 1/2005
Art. 55 - Modifiche all'articolo 47 quater della l.r. 1/2005
Art. 56 - Modifiche all'articolo 79 della l.r.1/2005
Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 80 della l.r. 1/2005
Art. 58 - Modifiche all'articolo 129 della l.r. 1/2005
Art. 59 - Modifiche all'articolo 135 della l.r. 1/2005
Art. 60 - Inserimento dell'articolo 135 bis nella l.r. 1/2005

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Art. 61 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 20/2006
Art. 62 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2006
Art. 63 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 20/2006
Art. 64 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 20/2006

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente)

Art. 65 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2010
Art. 66 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 9/2010
Art. 67 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2010
Art. 68 - Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 9/2010

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)

Art. 69 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010

Capo V
Organizzazione e risorse

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")

Art. 70 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2004

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)

Art. 71 - Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 4/2008

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 72 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2009
Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009
Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2009
Art. 75 - Modifiche all'articolo 72 della l.r. 1/2009

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

Art. 76 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2009
Art. 77 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 40/2009

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza)

Art. 78 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 54/2009

Capo VI
Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)

Art. 79 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2007
Art. 80 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2007
Art. 81 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 20/2007
Art. 82 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 20/2007

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 83 - Modifica all'articolo 1 della l.r. 3/2009
Art. 84 - Sostituzione della rubrica del Capo III della l.r. 3/2009
Art. 85 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2009
Art. 86 - Modifiche alla rubrica dell'articolo 24 della l.r. 3/2009
Art. 87 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/2009

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)

Art. 88 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 4/2009
Art. 89 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 4/2009

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)

Art. 90 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 76/2009
Art. 91 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 76/2009

Sezione V
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)

Art. 92 - Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 93 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere a), c), l), n) e z), e l'articolo 52 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni normative e regolamentari dell'edilizia);

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 314;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 3 novembre 2010, n. 324;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo);

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti");

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per il 2009);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza)

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili);

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 18 gennaio 2011;

Visti i pareri secondari espressi dalle commissioni consiliari permanenti;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Affari istituzionali), sezione I (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo")

1. La Giunta regionale sta predisponendo una banca-dati informatica dei propri procedimenti amministrativi, che implica il superamento del sistema delineato dalla l.r. 9/1995 che prevede una delibera annuale di ricognizione dei procedimenti stessi. Le relative disposizioni possono pertanto essere abrogate.

Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET")

2. La nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) introdotta dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), prevede che il programma di attività, deliberato dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del direttore, sia allegato al bilancio preventivo dell'Agenzia che è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, previo parere del Consiglio regionale. Per un difetto di coordinamento, la stessa legge finanziaria ha previsto la medesima disciplina anche per l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) ma omettendo il riferimento all'obbligo di allegare il programma al bilancio. Da ciò risulta una procedura incompleta di approvazione del bilancio dell'IRPET. Si ritiene opportuno colmare questa lacuna, uniformando le previsioni normative per l'IRPET a quelle disposte per l'ARS.

Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti")

3. La l.r. 11/1999 prevede che facciano parte del Comitato tecnico-scientifico membri che in base a normative statali (legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007", in particolare l'articolo 1, comma 611, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'autonomia scolastica, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" ed in particolare l'articolo 8 sugli uffici scolastici regionali), hanno cambiato natura e denominazione.

Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti")

4. Si ravvisa la necessità di regolare la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) di avvisi tecnici di errori materiali, quale strumento di segnalazione all'utenza, nelle more della correzione formale dell'errore, in sede manutentiva.

Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto")

5. Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno uniformare la dizione degli articoli

riguardanti le procedure e le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme, ora parzialmente difforme nella l.r. 62/2007e nella legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).

Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione")

6. In conseguenza del riordino dell'assetto complessivo di IRPET e ARS, introdotto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), si rende necessaria la modifica dell'articolo 2 della l.r. 5/2008 al fine di adeguare le modalità di nomina dei componenti degli organi dei due enti alle previsioni introdotte dalla predetta legge;

7. Al fine di evitare che le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, producano effetti eccessivamente drastici, contrari alla propria stessa ratio, si ritiene opportuno stabilire che il divieto del terzo mandato non opera qualora uno dei due mandati consecutivi sia stato svolto solo parzialmente, per una durata inferiore alla metà della scadenza naturale. La nuova previsione si applica a decorrere dalla prima pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2008, successiva all'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di tutelare l'affidamento dei soggetti interessati dalle procedure di nomina e di designazione in corso.

Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa")

8. Si ritiene opportuno adeguare i compensi dei componenti e del presidente del collegio sindacale della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla misura prevista per organismi analoghi dalla legge finanziaria regionale per il 2011 nel rispetto dei principi in materia di contenimento della spesa.

Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 "Legge finanziaria per il 2009")

9. E' opportuno, per non determinare un eccessivo aggravio sul bilancio degli enti interessati, accogliere la richiesta dei Comuni di Sinalunga e di Colle Val d'Elsa relativa ad un differimento del termine previsto per il rimborso del contributo finanziario erogato dalla Regione per il completamento degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale. Il differimento del rimborso non produce effetti sul bilancio regionale, tenuto conto che gli effetti contabili della previsione di cui all'articolo 9 della l.r. 69/2008 si sono esauriti nell'ambito degli stanziamenti di entrata ed uscita del bilancio 2009. Infatti nel corso di tale annualità contabilmente sono stati assunti rispettivamente l'accertamento e l'impegno di spesa relativo a tale partita per l'importo di euro 400.000,00. Il differimento del termine previsto per il rimborso non determina alcun effetto a carico del bilancio regionale atteso che con tale modifica viene unicamente disposto un differimento del termine di pagamento al fine di consentire il mantenimento in essere del pertinente residuo attivo senza pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione")

10. Occorre per completezza di disciplina richiamare in legge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione ed il suo Comitato esecutivo, assicurate dalla struttura regionale competente in materia di ricerca.

Per quanto concerne il capo I, sezione XIII (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011")

11. E' necessario integrare l'articolo 11 della l.r. 65/2010, relativo alla riduzione dei compensi degli organi amministrativi, con specifico riferimento al compenso dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana S.p.A. la cui determinazione è effettuata direttamente dalla legge istitutiva della società e non dalla l.r. 20/2008, cui rinvia invece la finanziaria;

12. si reputa opportuno riconoscere ai componenti degli organi amministrativi degli enti regionali il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo di trasporto privato sostenute per gli spostamenti relativi all'attività istituzionale degli enti. Tale rimborso è riconosciuto in misura non superiore a quanto sarebbe spettato per l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, favorendo in tal modo il contenimento della spesa;

13. la sostituzione dell'articolo 138 della l.r. 65/2010, relativo alla concessione di bene immobile alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è determinata dalla necessità di commisurare la durata del canone ricognitorio al valore degli interventi di conservazione necessari all'immobile.

Per quanto concerne il capo II (Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze), sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia")

14. La l.r. 36/1995 pur non prevedendo una partecipazione economica al capitale di Artigiancredito Toscano (ACT), prevede la presenza di due rappresentanti della Regione nel consiglio d'amministrazione (articolo 6, comma 1, lettere d) e g) "nomina del collegio dei revisori");

15. l'articolo 6, così come attualmente formulato, risulta in contrasto con quanto disposto dal nuovo diritto

societario (confronta l'articolo 2449 codice civile come sostituito dall'articolo 13 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007"). Per questo motivo è necessaria la modifica attraverso la soppressione delle suddette previsioni.

Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali di sorgente e termali")

16. E' necessario prevedere una proroga dei termini di cui alla l.r. 38/2004 per gli adempimenti relativi al passaggio dalla disciplina previgente al regime attuale delle concessioni di coltivazione dei giacimenti di acque minerali, che stabilisce tra l'altro, il trasferimento dalla Regione ai comuni delle funzioni amministrative in materia. La ricognizione di tutti gli atti inerenti le concessioni in essere, che costituisce il necessario presupposto per l'attuazione della nuova disciplina, si è infatti rivelata particolarmente complessa ed ha richiesto agli uffici regionali tempi maggiori di quanto stimato nell'originaria individuazione dei termini, la cui inosservanza è peraltro sanzionata con la decadenza delle concessioni.

Per quanto concerne il capo II, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali")

17. L'articolo 131 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), ha sostituito l'articolo 9 della l.r. 73/2008, sopprimendo tuttavia, al comma 6, per mero errore materiale, il riferimento al regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) tuttora vigente. È necessario ripristinare il corretto riferimento al regolamento, anche al fine di assicurare copertura legislativa alle necessarie modifiche che vi saranno apportate.

Per quanto concerne il capo III (Diritti di cittadinanza e coesione sociale), sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing")

18. Occorre recepire il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha introdotto l'obbligo a carico delle imprese che esercitano l'attività di estetista di designare al proprio interno un responsabile tecnico.

Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio")

19. Si esplicita nel testo della legge una prassi applicativa da tempo instaurata, che prevede l'inoltro della documentazione tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP), in coerenza con l'ordinamento regionale;

20. si chiarisce che l'obbligo di adeguamento ai requisiti dettati dal regolamento attuativo previsto dall'articolo 5 della legge (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23) riguarda tutte le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 "Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari")

21. Occorre adeguarsi alle previsioni della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e al relativo accordo Stato - Regioni sottoscritto il 9 luglio 2010;

Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 "Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità")

22. Occorre consentire alle aziende di costituire validamente la commissione anche in assenza del medico specialista " nella branca medica relativa alla patologia oggetto dell'accertamento".

Per quanto concerne il capo IV (Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità), sezione I (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati")

23. La modifica si rende necessaria al fine di restituire coerenza alla disposizione contenuta nell'articolo 20 ter, comma 6, che, a causa di un mero errore materiale, effettua un rinvio incongruo.

Per quanto concerne il capo IV, sezione II, Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112") articolo 52, e sezione III (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") articolo 53

24. E' necessario l'adeguamento delle normati-

ve regionali alla sentenza della Corte costituzionale 314/2010, che ha dichiarato illegittime le norme che non prevedono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, così come previsto dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), articoli da 54 a 58

25. E' necessario adeguare la disciplina dell'attività edilizia libera contenuta nella l.r. 1/2005 all'articolo 6 del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A"), come sostituito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), il quale ha ampliato gli interventi edilizi non soggetti al rilascio di alcun titolo abilitativo ed ha introdotto interventi la cui realizzazione, pur non richiedendo un titolo, è subordinata ad una comunicazione all'amministrazione comunale;

26. si adegua conseguentemente il sistema sanzionatorio attualmente dettato dalla l.r. 1/2005.

Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

27. E' necessaria una modifica del comma 2 dell'articolo 17, al fine di chiarire in modo esaustivo il ruolo degli atti autorizzativi;

28. è necessario prorogare di un anno i termini per la predisposizione dei programmi di interventi previsti all'articolo 25, comma 3, ed all'articolo 26, comma 2, in quanto è in corso la modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), che riguarderà anche le disposizioni relative agli scaricatori di piena e alle tipologie di trattamento appropriato, a cui detti programmi dovranno risultare adeguati.

Per quanto concerne il capo IV, sezione V (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente")

29. E'opportuno, al fine di evitare criticità applicative e dubbi interpretativi in ordine all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 14 della l.r. 9/2010, chiarire lo svolgimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'ipotesi di inadempimento da parte dei comuni nella messa in atto degli interventi contingibili previsti nei piani di azione comunale (PAC) di cui all'articolo 12 della medesima legge. E' conseguentemente necessario apportare alcune modifiche di mero coordinamento testuale.

Per quanto concerne il capo IV, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza")

30. È necessario sostituire un richiamo erroneo contenuto nell'articolo 45, comma 1, della l.r. 10/2010 al fine di identificare in modo corretto le competenze regionali sulle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Per quanto concerne il capo V (Organizzazione e risorse), sezione I (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e sezione V (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza")

31. Alla luce della necessità di garantire qualità alla normativa di settore apportando i correttivi tecnici necessari per rispondere pienamente alle esigenze di semplicità, coerenza e chiarezza, sono precisate le competenze degli organi regionali per l'adozione della delibera concernente il riuso dei documenti pubblici regionali.

Per quanto concerne il capo V, Sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'assemblea legislativa regionale") e Sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale")

32. Occorre adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale 324/2010, che ha respinto il ricorso, presentato tra l'altro, dalla Regione Toscana, in merito alla legittimità dell'articolo 40, comma 1, lettera f) del d.lgs.150/2009 che ha sancito l'applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) a tutte le

pubbliche amministrazioni, rendendo di conseguenza illegittime le previsioni della l.r. 4/2008 e della l.r. 1/2009, che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.

33. Successivamente all'applicazione delle norme del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è opportuno disciplinare i requisiti richiesti per le selezioni per quei profili professionali di categoria C per i quali il possesso di specifiche licenze abilitanti costituisce requisito primario per lo svolgimento delle attività e la maturata esperienza di esercizio delle attività coperte dalla licenza rappresenta elemento positivamente valutabile alla stregua del titolo di studio.

Per quanto concerne il capo V, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009")

34. Occorre individuare in modo più preciso, per esigenze di funzionalità, le modalità di partecipazione ai lavori della conferenza di servizi disciplinate dalla l.r. 40/2009;

35. E' necessario fugare dubbi interpretativi in ordine al rapporto fra le disposizioni della l.r. 40/2009 relative alle conferenze di servizi, con particolare riferimento alle modalità di pubblicità e partecipazione, e quelle contenute in specifiche discipline di settore, chiarendo che in presenza di queste ultime la disciplina generale dettata dalla l.r. 40/2009 non trova applicazione;

36. Al fine di adeguare la normativa regionale che disciplina lo sportello unico attività produttive (SUAP) alla sopravvenuta normativa nazionale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che esclude dalla propria applicazione alcuni ambiti di materie, sono recepiti nella normativa regionale gli ambiti esclusi a livello nazionale.

Per quanto concerne il capo VI (Istituti ed organismi inerenti il Consiglio regionale), sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 "Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali")

37. Nei quasi due anni di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) sono emerse numerose criticità in ordine all'operatività dell'organismo dovute alla previsione di maggioranze calcolate sul numero massimo dei componenti nominabili e non sul numero effettivo dei nominati. Si rendono opportune, pertanto, modifiche normative contenenti misure volte al suo miglior funzionamento;

38. Per favorire la possibilità di nominare i componenti della COPAS nel plenum previsto dalla legge si rendono opportune disposizioni per selezionare i candidati in caso di sovrannumero, per favorire la sostituzione di candidati rivelatesi ineleggibili e per prevedere la possibilità, anche dopo l'insediamento dell'organismo, della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature delle categorie rimaste non rappresentate;

39. La presenza necessaria, tra i componenti della COPAS, di rappresentanti delle associazioni dei disabili rende opportuna la previsione del riconoscimento, a loro favore, del rimborso delle spese per l'uso dei mezzi propri.

Per quanto concerne il capo VI, sezione II (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale")

40. La l.r. 3/2009 prevede, tra l'altro, nelle sue disposizioni l'assicurazione contro l'invalidità permanente, ma tale fattispecie non è citata nell'elenco degli interventi di cui all'articolo 1, né nella rubrica del capo III, né nella rubrica dell'articolo 24. Da qui la necessità di integrarli;

41. Gli emendamenti si propongono di normare interpretazioni correttamente seguite nella prassi applicativa. L'articolo 15 disciplina la contribuzione volontaria prevedendo che l'interessato possa optare per il versamento in un'unica soluzione oppure effettuare un versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio contributivo. In questo caso, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto raggiunge i requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 3/2009, ovvero compimento del quinquennio contributivo e del sessantesimo anno di età. Poiché la norma non specifica da quando decorre l'assegno nell'ipotesi in cui l'interessato opti per il versamento in un'unica soluzione dei contributi volontari, si ritiene opportuno integrarla precisando che la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un'unica soluzione. Si precisa, secondo la pacifica interpretazione già seguita nella prassi, che l'indennità di fine mandato spetta unicamente a coloro che, indipendentemente dalla carica in precedenza esercitata, non svolgono un mandato in qualità di consigliere o di assessore nella legislatura immediatamente successiva.

Per quanto concerne il capo VI, sezione III (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 "Spese di rappresentanza del Consiglio regionale")

42. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2009, deve essere opportunamente corretta, in quanto la sua attuale formulazione si presta ad

un'interpretazione - contraria alla ratio della norma - per la quale verrebbero ad essere ricomprese nell'ambito delle spese di rappresentanza non solo le spese volte alla valorizzazione del ruolo e dell'immagine del Consiglio regionale ma tutte le spese comunque inerenti all'organizzazione di eventi e iniziative di carattere istituzionale, che costituiscono, invece, per il Consiglio regionale, atti dovuti per l'esercizio delle sue funzioni costituzionali e statutarie, in quanto rivolti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della l.r. 26/2001 istitutiva della Festa della Toscana e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della l.r. 4/2008 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).

Si ritiene inoltre opportuno arrotondare ad euro 500,00, invece di euro 499,00, la somma entro la quale i contributi a soggetti terzi possono essere disposti direttamente dal Presidente del Consiglio regionale.

Per quanto concerne il capo VI, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 "Commissione regionale per le pari opportunità")

43. A seguito delle modifiche dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, introdotte con la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), non è più pertinente il rinvio fatto ai commi da 1 a 5 di tale norma dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 76/2009. Il rinvio ora corretto è ai commi 1, 2, 3 e 5 della l.r. 5/2008. Occorre, pertanto, modificare in tal senso l'articolo 2 della l.r. 76/2009;

44. L'articolo 3, comma 3, della l.r. 76/2009 dispone che: "qualora si debba procedere alla sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di cui all'articolo 2". L'articolo 2 rinvia, a sua volta, all'articolo 7, commi da 1 a 5 (per i quali vedi il precedente punto 42 del preambolo) della l.r. 5/2008 che disciplina l'avviso di selezione, le candidature e le proposte di nomina. In realtà, il rinvio deve correttamente intendersi come riferito non già all'articolo 7 bensì all'articolo 17 della medesima legge che disciplina, in via generale, le procedure di sostituzione previste per i rappresentanti nominati dalla Regione. Per ovviare a dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità dell'articolo 17 della l.r. 5/2008, anche in caso di sostituzione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO), è opportuno modificare l'articolo 3, comma 3, riportando in esso un rinvio esplicito all'articolo 17 della l.r. 5/2008;

Per quanto concerne il capo VI, sezione V (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale")

45. L'articolo 3, comma 3, della l.r. 54/2010 prevede che al caposervizio nominato coordinatore dell'ufficio stampa provvisorio sia corrisposta un'indennità aggiuntiva: "pari alla differenza tra l'indennità redazionale massima di caposervizio e l'indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro". Per mero errore materiale la suddetta disposizione ha fatto riferimento all'indennità redazionale mentre - come risulta in modo inequivoco dalla relazione di accompagnamento dei lavori preparatori della l.r. 54/2010 - il legislatore intendeva applicare non un'indennità da corrispondere una volta all'anno, quale è appunto la citata indennità redazionale, ma un'indennità a carattere mensile. Il riferimento corretto deve essere, quindi, alla Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti e non, come indicato nella norma, alla Tabella redazionale. L'indennità aggiuntiva da riconoscere risulta, in tal modo, pari a circa 290,00 euro lordi mensili. Tale cifra, come già indicato nella citata relazione, trova copertura nelle ben superiori somme stanziate in bilancio per la remunerazione del direttore dell'agenzia di stampa che non è stato nominato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 della l.r. 54/2010. Si intende pertanto fornire la corretta interpretazione autentica della disposizione in esame erroneamente formulata.

Approva la presente legge

Capo I
Affari istituzionali

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/1995

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), è abrogato.

Art. 2
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/1995

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995 le parole: "con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 2" sono soppresse.

Art. 3
Abrogazioni

1. Gli articoli 65 e 66 della l.r. 9/1995 sono abrogati.

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59
(Ordinamento dell'IRPET)

Art. 4
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai fini del comma 3, al bilancio preventivo economico sono allegati i programmi pluriennale ed annuale di attività.".

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

Art. 5
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/1999

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:

"d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, dall'Ufficio scolastico regionale o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;".

Art. 6
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/1999

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o persona da lui nominata in sostituzione;".

2. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:

"h) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.".

Art. 7
Abrogazione

1. L'articolo 8 della l.r. 11/1999 è abrogato.

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)

Art. 8
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 53/2001

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), dopo la parola "comma" è inserita la seguente: "2".

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

Art. 9
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) la parola: "sanitaria" è soppressa.

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti")

Art. 10
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed in equivoco errore materiale, il dirigente dell'ufficio del BURT, d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l'errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono.

2 ter. L'avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli

utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione.”.

Sezione VII
Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
(Disciplina dei referendum regionali previsti
dalla Costituzione e dallo Statuto)

Art. 11
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 62/2007

1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), sono aggiunte, infine, le parole: “,nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”.

Art. 12
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 62/2007 le parole: “soggetti indicati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti e secondo le modalità indicate”.

Art. 13
Modifiche all’articolo 29 della l.r. 62/2007

1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 62/2007 sono aggiunte, infine, le parole: “,nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000.”.

Art. 14
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 62/2007 le parole “soggetti indicati” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti e secondo le modalità indicate”.

Sezione VIII
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione)

Art. 15
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, infine, le parole: “se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore”.

Art. 16
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.

5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all’articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.

Art. 17
Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 le parole: “articolo 7, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 7, commi 4 e 5”.

Art. 18
Modifiche all’articolo 23 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 5/2008 le parole “18 aprile” sono sostituite con le seguenti: “8 aprile”.

Sezione IX
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28
(Acquisizione della partecipazione azionaria nella società
Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella
società Sviluppo Toscana spa)

Art. 19
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), il numero “7” è sostituito dal seguente: “3” e il numero “5” è sostituito dal seguente: “2”.

Sezione X
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
(Legge finanziaria per l’anno 2009)

Art. 20
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009) le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi".

Sezione XI
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20
(Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

Art. 21
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2009

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), è inserito il seguente:

"4 bis. Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.".

Art. 22
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.".

Sezione XII
Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57
(Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili)

Art. 23
Modifiche al titolo della l.r. 57/2009

1. Nel titolo della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), la parola: "del " è sostituita dalla seguente: "dal".

Art. 24
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 57/2009 le parole: "articolo 4" sono sostituite con le seguenti: "articolo 3".

Sezione XIII
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per l'anno 2011)

Art. 25
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è inserito il seguente:

"1 bis. La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa).".

Art. 26
Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo la sezione II del titolo I della l.r. 65/2010 è introdotta la sezione II bis "Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)".

Art. 27
Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis
Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008

1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l'attività istituzionale dell'organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge

regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011)".

Art. 28
Modifiche all'articolo 69 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 65/2010 dopo il numero: "42" sono inseriti i seguenti: "46, 47,".

Art. 29
Modifiche all'articolo 102 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: "articolo 87" sono sostituite dalle seguenti "articolo 88, comma 2".

Art. 30
Sostituzione dell'articolo 138 della l.r. 65/2010

1. L'articolo 138 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 138
Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa

1. L'edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de' Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.

2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario.".

Capo II
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia)

Art. 31
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 36/1995

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia), le parole: "di due membri in rappresentanza della Regione Toscana e" sono soppresse.

2. La lettera g) del comma 1 della l.r. 36/1995 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 36/1995 è abrogato.

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

Art. 32
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 16/1999

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è aggiunta la seguente:
"b bis) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento.".

Art. 33
Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 28 della l.r. 16/1999 è abrogato.

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

Art. 34
Modifiche all'articolo 48 della l.r. 38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

2. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r 38/2004 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

3. Al comma 5 dell'articolo 48 della l.r 38/2004 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 35
Modifiche all'articolo 103 della l.r. 28/2005

1. All'articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), il numero del comma 4 è sostituito dal seguente: "3 bis.".

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

Art. 36
Modifiche alla rubrica dell'articolo 17 della l.r. 45/2007

1. Nella rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) le parole: "l.r. 19/1989" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 10/1989".

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)

Art. 37
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis", le modalità di funzionamento del fondo.".

Capo III
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77
(Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)

Art. 38
Abrogazioni

1. Gli articoli 7 e 9 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), sono abrogati.

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

Art. 39
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.".

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)

Art. 40
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 8/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), dopo la parola: "presenta" sono aggiunte le seguenti: "tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP)".

Art. 41
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 8/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 8/2006 dopo la parola "presenta" sono aggiunte le seguenti: ", tramite lo SUAP,".

Art. 42
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.".

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è abrogato.

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9
(Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)

Art. 43
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari), è abrogato.

Art. 44
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I laboratori iscritti nell'elenco che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano gli esiti di queste ultime con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 15.".

Art. 45
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2006

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
"a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1;".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"b) non siano ancora in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 1, ma possano documentare l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove presso un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è abrogata.

Art. 46
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2006

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.

Art. 47
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/2006 la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
"3 bis Il responsabile del laboratorio che chiede la cancellazione volontaria dall'elenco di cui all'articolo 3, non può presentare una nuova domanda di iscrizione con riserva.".

Art. 48
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006, dopo le parole "dall'articolo 11" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e dall'articolo 5, comma 2 bis".

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
(Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)

Art. 49
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla sottoscrizione del protocollo di cui all'articolo 3, comma 3".

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 62
(Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità)

Art. 50
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 62/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità), dopo la parola: "essa" sono inserite le seguenti: "rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 62/2009 è sostituita dalla seguente:
"b) da un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;".

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 62/2009 è sostituito dal seguente:
"5. La commissione si riunisce e delibera validamen-

te con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 1, lettera c) di partecipare all'accertamento. La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.".

4. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 62/2009 dopo la parola: "presenza" sono aggiunte le seguenti: "e un'indennità per ogni visita espletata e definita".

Art. 51
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 62/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 62/2009 la parola: "presentazione" è sostituita dalla seguente: "acquisizione".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 62/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la condizione del soggetto interessato risulti tale da comportare la perdita o la modifica del diritto ai benefici di legge, la commissione ne dà comunicazione al competente ufficio INPS ed al comune competente entro i primi quindici giorni del mese in cui viene a cessare la validità dell'accertamento.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 62/2009 è inserito il seguente:

"3 bis. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla visita di revisione, la commissione provvede ad una nuova convocazione entro sessanta giorni. Qualora il soggetto interessato non si presenti alla nuova convocazione, il procedimento si intende concluso.".

Capo IV
Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Art. 52
Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 6 dell'articolo 20 ter della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 5".

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

Art. 53
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 88/1998

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 47 quater, comma 1 bis, della l.r. 1/2005.".

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 54
Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:

"3 bis. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all'acquisizione della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 3, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".

Art. 55
Modifiche all'articolo 47 quater della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 quater della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

"1 bis. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre

all'acquisizione della valutazione dell'idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, del d.lgs. 163/2006.".

Art. 56
Modifiche all'articolo 79 della l.r.1/2005

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 1/2005 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

"b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 80, comma 2, lettera a); detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;".

Art. 57
Sostituzione dell'articolo 80 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 80 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 80
Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e di cui all'articolo 79, comma 4, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;

e) l'installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, comprensiva dell'identificazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d'uso né aumento del numero delle medesime;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

4. L'interessato agli interventi di cui al comma 2, allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non

avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.

6. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, (Misure urgenti in materia diorganizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

7. La mancata comunicazione dell'inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è ridotto a trenta giorni.".

Art. 58
Modifiche all'articolo 129 della l.r. 1/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 129 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l'inizio o l'esecuzione di uno degli interventi di cui all'articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo.".

Art. 59
Modifiche all'articolo 135 della l.r. 1/2005

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 135 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione di opere di cui all'articolo 79 comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere b) e c), in assenza di denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.".

Art. 60
Inserimento dell'articolo 135 bis nella l.r. 1/2005

Dopo l'articolo 135 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

"Art. 135 bis
Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni

1. Salvi i casi soggetti alla sanzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 129, comma 2 bis, gli interventi indicati nell'articolo 80 eseguiti in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed atti comunali, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 516,00.

2. Quando gli interventi di cui all'articolo 80, sono eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali senza il preventivo rilascio di autorizzazioni o nulla-osta necessari oppure in violazione di detti atti, l'autorità competente della tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore.".

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Art. 61
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è sostituito dal seguente:

"2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge e dei vigenti piani per la tutela delle acque.".

Art. 62
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 20/2006 le

parole: ”entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”.

Art. 63
Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole: “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”.

Art. 64
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti “entro tre anni”.

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
(Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)

Art. 65
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) è sostituito dal seguente:

“2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:

a) gli interventi strutturali;

b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi.”.

Art. 66
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.

Art. 67
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, infine, le parole: “fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 3 bis.”.

Art. 68
Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010

1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis
Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13

1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).

2. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.

Sezione VI
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)

Art. 69
Modifica all’articolo 45 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.

Capo V
Organizzazione e risorse

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)

Art. 70
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2004

1. All'articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") la parola: "revisionali" è sostituita dalla seguente: "previsionali".

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)

Art. 71
Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 4/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 22 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale), la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "10".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

"1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della modifica di cui all'articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).".

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 72
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"), la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "10".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della modifica ivi recata dall'articolo 72, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011)."

Art. 73
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Al comma 8 bis dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole "commi 2 e 3." sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 bis a 1 quinquies.".

Art. 74
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"3 bis. I bandi di selezione per la categoria C relativi a profili professionali che richiedono il possesso di una particolare licenza per lo svolgimento delle relative attività possono prevedere una riserva, nella misura massima del 50 per cento dei posti banditi, a favore dei dipendenti interni, in possesso della suddetta licenza nonché del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria B, che abbiano maturato presso l'ente un quinquennio di servizio nel profilo immediatamente inferiore a quello messo a concorso.".

Art. 75
Modifiche all'articolo 72 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 1/2009 la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "maggio".

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

Art. 76
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), dopo la parola: "telematica" sono aggiunte le seguenti: "entro ventiquattro ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza,".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 e all'articolo 24, comma 1, non si applicano alle conferenze di servizi convocate per la definizione di procedimenti per i quali sono già state attivate, ai sensi delle norme di legge o di regolamento che disciplinano tali procedimenti, specifiche forme di pubblicità e partecipazione."

Art. 77
Modifiche all'articolo 36 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).".

Sezione V
Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza)

Art. 78
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 54/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono, con rispettiva deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.".

Capo VI
Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale

Sezione I
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)

Art. 79
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2007

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), è inserito il seguente:

"5 bis. Nel caso in cui per una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, sia stato presentato un numero di candidati maggiore del numero di rappresentanti previsto per la medesima, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale designa, quali componenti della Conferenza, nell'ambito della categoria interessata, i candidati degli organismi maggiormente rappresentativi per numero di iscritti oppure, qualora tale requisito non sia richiesto per la candidatura, per diffusione di presenza sul territorio oppure ancora, in ulteriore subordine, per anzianità di costituzione".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 20/2007 è inserito il seguente:

"6 bis. Qualora, in sede di verifica delle candidature, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale rilevi per un candidato l'esistenza di una causa di esclusione o di limitazione per l'esercizio degli incarichi ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10 e dell'articolo 13, commi 4 e 5, della l.r. 5/2008, il Presidente del Consiglio regionale invita l'organismo che ha presentato la candidatura a presentare una candidatura sostitutiva entro un termine tassativo.".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/2007 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nel caso in cui la Conferenza sia stata costituita, ai sensi del comma 7, con un numero di componenti inferiore alla totalità, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta del Presidente della Conferenza, può disporre, con deliberazione, al fine della possibile integrazione della composizione della Conferenza, di rinnovare la procedura di presentazione delle candidature per quelle tipologie di componenti, di cui all'articolo 2, per le quali in prima istanza non sia stata presentata alcuna candidatura, ovvero sia stato presentato un numero di candidati inferiore al numero di rappresentanti previsto dallo stesso articolo 2.".

Art. 80
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2007

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2007, le parole: "a maggioranza dei componenti della Conferenza." sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei componenti nominati.".

2. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 20/2007 dopo le parole: "a maggioranza dei componenti" è inserita la seguente: "nominati,".

Art. 81
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 20/2007

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2007 le parole: "con la maggioranza dei suoi componenti." sono sostituite dalle seguenti: "con la maggioranza dei componenti nominati.".

Art. 82
Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 20/2007

1. L'articolo 10 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
Rimborso spese

1. Ai componenti della Conferenza spetta un rimborso spese da definire con apposito regolamento del Consiglio regionale che prevede, tra l'altro, a favore dei

componenti disabili, il rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio.".

Sezione II
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 83
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola: "infortuni" sono inserite le seguenti: "e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia,".

Art. 84
Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 3/2009

1. La rubrica del capo III della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: "Assegno vitalizio, assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato".

Art. 85
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
"3 bis. Qualora l'interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un'unica soluzione.".

Art. 86
Modifiche alla rubrica dell'articolo 24 della l.r. 3/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 24 della l.r. 3/2009 dopo la parola: "infortuni" sono inserite le seguenti: "e l' invalidità permanente, anche derivante da malattia.".

Art. 87
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/2009 le parole: "non rieletti o non rinominati" sono sostituite con le seguenti: "non eletti o non nominati".

Sezione III
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
(Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)

Art. 88
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 4/2009

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), le parole: da "spese connesse ad eventi" fino a "ivi comprese le" sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).".

Art. 89
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 4/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, le parole: "attività e le conseguenti" sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, la parola: "inferiore" è sostituita dalle seguenti: "non superiore".

Sezione IV
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76
(Commissione regionale per le pari opportunità)

Art. 90
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 76/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), le parole: "commi da 1 a 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 5,".

Art. 91
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 76/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 76/2009 le parole: "articolo 2." sono sostituite dalle seguenti: "articolo 17 della l.r. 5/2008.".

Sezione V
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)

Art. 92
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della l.r. 54/2010

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale

30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: "differenza tra l'indennità redazionale massima di caposervizio e l'indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro", si interpretano autenticamente come riferite alla "differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro".

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 93
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 marzo 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.03.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 2
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre 2010, n. 44
Proponente:
Presidente Enrico Rossi
Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 11 marzo 2011
Approvata in data 15 marzo 2011
Divenuta legge regionale 5/2011 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, **n. 11**

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2005
Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2005
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 205 quater nella l.r. 1/2005
Art. 4 - Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra
Art. 5 - Aree urbanizzate
Art. 6 - Cumulo di impianti
Art. 7 - Perimetrazione
Art. 8 - Sovrapposizione di tipologie
Art. 9 - Prescrizioni
Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ed in particolare l'articolo 12, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 marzo 2011.

Considerato quanto segue:

1. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato all'Italia è pari al 17 per cento;

2. La rilevanza data a particolari interessi, sia dal d.lgs. 387/2003, sia dalle linee guida, ove si stabilisce che nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tener conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo;

3. L'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato italiano per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, da realizzare gradualmente;

4. L'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 prevede che, in conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, di seguito indicate come "linee guida";

5. L'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 prevede che le linee guida siano volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;

6. L'articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003 prevede che, in caso di mancato adeguamento delle discipline regionali entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle linee guida, le stesse siano direttamente applicabili nel territorio regionale;

7. Le linee guida sono state emanate con il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010;

8. In attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

9. In base a quanto disposto dall'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, dal paragrafo 1 e dal paragrafo 17 delle linee guida, al momento dell'entrata in vigore delle linee guida si determinerà un'immediata non applicabilità di tutti i divieti assoluti previsti per determinate aree contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;

10. In base a quanto disposto dal paragrafo 17, punto 1, delle linee guida, le regioni possono individuare - attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione di tutte le disposizioni di tutela del proprio territorio - obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni degli impianti di energia da fonti rinnovabili, i quali determinerebbero, pertanto, un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;

11. In base a quanto disposto dalle linee guida soltanto le regioni e province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità indicate al paragrafo 17 delle citate linee guida, entro il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003;

12. La Regione intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili attraverso il migliore contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali amministrative e di programmazione;

13. Nel rispetto della normativa statale, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17, punto 3, delle linee guida, la Regione intende procedere ad una prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché dettare criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l'inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti;

14. Tale prima individuazione è effettuata in via transitoria e in attesa che lo Stato assegni alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della l. 244/2007, in conseguenza dei quali la Regione provvederà al necessario aggiornamento dei propri atti di programmazione, in base a quanto previsto nel paragrafo 1,7 punti 2 e 3,delle linee guida;

15. La Regione, a causa della particolare urgenza nell'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, intende dettare disposizioni di immediata applicazione con l'allegato A, relativamente alla suddetta tipologia di impianto;

16. L'opportunità di effettuare, da parte della Regione, ulteriori ricognizioni di dettaglio sugli impianti fotovoltaici a terra, in riferimento anche agli atti di pianificazione e programmazione degli enti competenti ai sensi della l.r. 1/2005, sulla perimetrazione delle zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata,

nonché sulle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. Le province possono altresì proporre alla Regione, all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica protetta (IGP), una diversa perimetrazione;

17. Valutati i possibili effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria di più impianti fotovoltaici a terra in un ristretto ambito territoriale, sono stati inseriti ulteriori criteri limitativi secondo cui la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri;

Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

"c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 39/2005, è inserita la seguente:

"c bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).".

Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 39/2005 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.".

1 ter. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.".

Art. 3
Inserimento dell'articolo 205 quater nella l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 205 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), è inserito il seguente:

"Art. 205 quater
Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che determina la quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili spettante alla Regione e della conseguente revisione degli atti di programmazione regionale, il Consiglio regionale effettua la prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Il Consiglio regionale individua la non idoneità delle aree per specifiche tipologie e dimensioni degli impianti, nel rispetto dei criteri individuati nelle linee guida di cui al comma 1.

3. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi dei commi 1 e 2, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.".

Art. 4
Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra

1. Fino all'integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con i contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A; l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A può essere

comunque aggiornata, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), con deliberazione di Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 205 quater, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio).

2. I procedimenti relativi all'autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.

3. Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all'autorizzazione unica, in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 5
Aree urbanizzate

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2005 e negli atti di governo del territorio di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005.

Art. 6
Cumulo di impianti

1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 7
Perimetrazione

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.

4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

Art. 8
Sovrapposizione di tipologie

1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all'allegato A, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio più restrittivo.

Art. 9
Prescrizioni

1. Per gli impianti autorizzati o già realizzati è consentito l'ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla presente legge.

2. È vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il matenimento del campo fotovoltaico.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 marzo 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.03.2011.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 febbario 2011, n. 62
Proponenti:
Consiglieri Ceccarelli, Bini, Rossetti
Assegnata alle 2^, 3^ e 6^ Commissioni consiliari
Messaggio delle Commissioni in data 9 marzo 2011
Approvata in data 15 marzo 2011
Divenuta legge regionale 6/2011 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A
(articolo 4)

1. TABELLA

Tecnologie: potenza e dimensione	Siti Inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (trattasi dei siti relativi a P.za del Duomo di Pisa, centri storici di Firenze,San. Gimignano, Siena e Pienza, la Val d'Orcia)	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04	Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs 42/04 (ex lege 1497)	Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1	Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali	Aree naturali protette (nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS	Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar	Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P.	Zone vincolate ex art. 142 d.lgs 42/04 (ex Galasso)
Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW	Non idonei (*) (**) (***) Motivazioni: l'inserimento di impianti fotovoltaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico-paesaggistica dei sitl. Le note asteriscate si riferiscono solo all'ambito territoriale della Val d'Orcia ove gli impianti previsti nella presente fascia sono ammissibili esclusivamente nelle aree urbanizzate, nelle aree degradate ed ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura	Non idonee Motivazioni: i beni vincolati per decreto rappresentano elementi di rilevante interesse culturale che vengono integralmente tutelati anche nella loro percezione visiva	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: trattasi di aree vincolate per decreto che rappresentavano nell'accezione originaria del 1939 rilevante interesse paesaggistico "bellezze naturali" che in generale devono essere tutelate nella loro percezione visiva d'insieme; l'inserimento di impianti di limitate dimensioni, adeguatamente localizzati, può ritenersi ammissibile ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, nelle aree caratterizzate da degrado e nelle aree urbanizzate		Non idonee (*) (**) Motivazioni: trattasi dei parchi di rilevante valore culturale ed ambientale specificatamente individuati da disposizioni di settore: parco archeologico città del Tufo, parchi della Val di Cornia, parco archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata; la loro tutela e salvaguardia non consente l'istallazione a terra di impianti di consistenti dimensioni. Limitatamente alle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia		Non idonee Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di compromettere la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico		
Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW	Non idonee (***) Motivazione: idem come sopra. La nota asteriscata si riferisce solo alla Val d'Orcia ove gli impianti relativi alla presente fascia sono ammissibili solo ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura		Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: in relazione alla l.r. 1/2005 art. 48 (PIT), art. 51 (PTC) ed art. 53 (P.S.) sono definite le aree di particolare pregio paesaggistico e le invarianti strutturali da tutelare che l'inserimento di tali impianti potrebbe compromettere. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) Motivazioni: vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di compromettere la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.		Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di compromettere la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza.Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
Impianto con potenza superiore a 200 kW	Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni compromette la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate		Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva integrale delle aree tutelate	Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate	Non idonee (*) (**) Motivazioni: vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: vedi sopra		Non idonee (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di compromettere la funzionalità e l'equilibrio eco-sistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee Motivazioni: e categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate

2. ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 1

(*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico.

(**) aree degradate quali i siti minerari dismessi e le cave dismesse, con la esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storico-culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e la sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32), discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra.

(***) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 CC e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E del 6 luglio 2009 purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

Avvertenza

Si comunica che il testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della prossima settimana.

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE
- Ricorsi

RICORSO 1 marzo 2011, **n. 11**

Ricorso presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. del 29.12.2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011".

del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore,* per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010, recante *"Legge Finanziaria per l'anno 2011",* pubblicata sul B.U.R. n. 54 del 31.12.2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011, con riguardo all'art. 1 comma 1 e all'art. 12, comma 2, lett. B),

Ai sensi dell'ari, 117, comma 3, Cost. il *"coordinamento della finanza pubblica"* rientra tra le materie di potestà legislativa concorrente.

La legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010, recante *"Legge Finanziaria per l'anno 2011",* pubblicata sul B.U.R. n. 54 del 31.12.2010, è illegittima perché prevede disposizioni, all'art. 1 comma 1 in contrasto con la legislazione statale ex art. 6 del d.l. n. 78/2010 e all'art. 12, comma 2, lett. B) in contrasto con la legislazione statale ex art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009.

E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale posta dal citato art. 117, comma 3, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. L'art 1 comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 65/2010 viola l'art. 117 comma 3 della Costituzione.

L'art. 1, camma 1 stabilisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del d.i. n. 78/2010, la riduzione delle spese di funzionamento anche mediante modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal citato art. 6. Si ritiene chef la norma non sia. coerente con quanto disposto dall'art., laddove le tipologie di spesa, oggetto delle misure di contenimento, vengono sottoposte a riduzioni percentuali definite e puntuali.

Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art. del D.L. n. 78/2010 violando, di conseguenza, l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2) L'art 12 comma 2 lett. B) della Legge Regionale Toscana n. 65/2010 viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione.

L'art. 12, comma 2, lett. B), nel fissare il tetto della spesa di personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2011, fa riferimento alla spesa dell'anno 2006.

La disposizione regionale non è coerente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo cui gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure idonee a garantire che le spese di personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Pertanto, considerato che la richiamata disposizione legislativa statale si ritiene riconducibile alle norme di coordinamento della finanza pubblica, la previsione regionale viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Si richiede, inoltre, la sospensione **dell'esecuzione della legge** censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003, Infatti, l'esecuzione delle nonna impugnata è suscettibile di determinare un danno immediato e irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, nella fattispecie il danno incide sulle finanze pubbliche.

Per i suesposti motivi si conclude chiedendo che Ie norme degli artt. 1 comma 1 e art. 12, comma 2, lett. B) della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010, recante *"Legge Finanziaria per l'anno 2011",* pubblicata sul B.U.R. n. 54 del 31.12.2010, siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23.02.2011.

Roma 23 febbraio 2011

Federico Basilica
(Avvocato dello Stato)

SEZIONE III

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI

REGIONE TOSCANA - Collegio di garanzia

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana. Modifiche.

A seguito delle recenti modifiche apportate alla lr 4 giugno 2008, n. 34, si rendono necessarie alcune integrazioni al Regolamento interno del Collegio di Garanzia, come di seguito indicate:

Al Titolo II (Procedimenti) è aggiunto il seguente Capo:

Capo III bis
Procedimento relativo alla funzione consultiva

Art. 16 bis
Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di parere, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per la formulazione del parere e la trasmissione di esso entro il termine eventualmente assegnato, decorrente dalla richiesta protocollata.

Art. 16 ter
Espressione del parere

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il parere, con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 16 quater
Redazione e trasmissione del parere

1. Il relatore redige tempestivamente il parere, dando atto del voto espresso dal Collegio, esponendo sinteticamente eventuali orientamenti diversi emersi nella discussione, senza indicare l'espressione di voto dei singoli membri.

2. Il parere viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 16 bis, al richiedente.

REGIONE TOSCANA - Collegio di garanzia

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana.

Titolo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Capo I
Organizzazione

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana e della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), disciplina il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.

2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti l'attuazione dello Statuto e a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.

3. Il Collegio svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

Articolo 2
Prima seduta del Collegio

1. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età, che la presiede.

2. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati, fermo restando il limite di sei anni come membri del Collegio.

Articolo 3
Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente:
a) rappresenta il Collegio;
b) lo presiede, dirige la discussione e assicura il buon andamento dei lavori;
c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto dei termini previsti dalla legge per l'espressione delle deliberazioni del Collegio e scegliendo, tra più date eventualmente possibili, la data che consente il maggior numero di presenze, oltre a quella del relatore designato;
d) designa i relatori sugli atti all'esame del Collegio nonché per le fasi istruttorie degli adempimenti in materia di referendum. Nell'individuare i relatori si seguono i criteri della rotazione e della disponibilità;
e) sovrintende alle attività del Collegio;

f) tiene i rapporti con gli organi regionali e ne è responsabile;

g) esercita ogni altra facoltà, diritto o obbligo disciplinati dalle leggi regionali;

h) adotta le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del Collegio, dandone atto nella prima seduta utile;

i) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dal Collegio;

l) cura la redazione della relazione annuale sull'attività del Collegio di cui all'articolo 16 della legge regionale 34/2008.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza di entrambi, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

Articolo 4
Cause di decadenza

1. I membri del Collegio decadono dalla carica per:
a) incompatibilità;
b) tre assenze consecutive non giustificate;
c) impedimento permanente;
d) dimissioni.

2. La giustificazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria prima della seduta del Collegio o, in caso di impossibilità, nei giorni immediatamente successivi, in forma scritta, per via telematica.

3. Il Presidente, conosciuta la notizia di cause di decadenza, convoca il Collegio per le decisioni conseguenti.

4. L'accertamento delle cause di incompatibilità, della decadenza per assenze, dell'impedimento permanente, della presentazione delle dimissioni, nonché la notizia del decesso, sono comunicate al Consiglio regionale per gli adempimenti di legge.

5. Per il procedimento di contestazione e di accertamento delle cause di incompatibilità, il Collegio applica la normativa prevista per i consiglieri regionali.

6. Per l'accertamento dell'impedimento permanente collegato a uno stato di salute, il Collegio chiede al Consiglio regionale di provvedere all'acquisizione di un parere professionale in merito.

Capo II
Funzionamento

Articolo 5
Struttura di supporto e segretario del Collegio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, assegna il personale della struttura di supporto, nonché i locali e ogni altro mezzo necessario per il funzionamento del Collegio, ivi compreso un sito Internet.

2. La struttura di supporto svolge ogni attività istruttoria richiesta dal Collegio.

3. Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte dal responsabile della struttura di supporto o dal funzionario da lui individuato.

4. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, è incaricato degli adempimenti attinenti al funzionamento del Collegio, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la tenuta del protocollo, la trasmissione delle decisioni, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni e l'aggiornamento del sito Internet.

5. Del funzionamento della struttura viene dato atto nella relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

Articolo 6
Verbali

1. Il segretario redige il verbale delle sedute, riportando l'ordine del giorno, il nome dei partecipanti, la discussione, le decisioni e le deliberazioni.

2. Il verbale è approvato, di regola, alla prima seduta successiva a quella a cui si riferisce.

3. Ogni giudizio sulle fonti normative e sui conflitti di attribuzione, nonché ogni atto che incide sul procedimento relativo ai referendum è approvato e redatto in forma di deliberazione.

4. Nelle deliberazioni di cui al comma 3 viene indicato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza. In caso di deliberazione a maggioranza, non si indica l'espressione di voto dei singoli membri.

Articolo 7
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è espresso in forma palese, salvo nei casi previsti dalla legge.

3. Le sedute non sono pubbliche.

Articolo 8
Poteri in sede istruttoria

1. Il Collegio, ai fini della completezza istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessate.

2. Il Collegio ascolta, su loro richiesta, i soggetti richiedenti il giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative e sui conflitti di attribuzione.

3. In materia di referendum il Collegio procede all'audizione dei soggetti legittimati, ai sensi della normativa regionale.

Articolo 9
Modalità per le comunicazioni

1. Le convocazioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Collegio, nonché tra il Collegio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, salvo specifici casi per i quali, motivatamente, il Collegio disponga in senso diverso.

2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

Titolo II
PROCEDIMENTI

Capo I
Procedimento relativo al giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative

Articolo 10
Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia sulla conformità statutaria di fonti normative, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta, in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro trenta giorni dalla richiesta protocollata, ovvero entro dieci giorni, ove trattisi di leggi o regolamenti per i quali sia stato previsto un tempo abbreviato per l'entrata in vigore.

Articolo 11
Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio valuta preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta ed esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 12
Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.

2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 10, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.

3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Capo II
Procedimento relativo al giudizio sui conflitti di attribuzione

Articolo 13
Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia su conflitti di attribuzione, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro venti giorni dalla richiesta protocollata.

Articolo 14
Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 15
Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.

2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 13, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.

3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Capo III
Procedimento relativo alle pronunce in materia di referendum

Articolo 16
Giudizi in materia di referendum sulla delibera statutaria, abrogativi e consultivi

1. Dopo che sono state esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum previsti dalla legge, il Collegio assume le deliberazioni relative alla pronuncia di regolarità e alla procedibilità dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Collegio assume inoltre le seguenti deliberazioni:

a) esprime giudizio motivato di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi e consultivi nel rispetto dei limiti e dei criteri, rispettivamente, previsti dallo Statuto e dalla legge. Nel formulare il giudizio, il Collegio dà conto dei documenti e delle relazioni presentate dai delegati dei promotori della richiesta referendaria secondo la procedura dettata dalla legge. In caso di non chiarezza ed omogeneità del quesito il Collegio, sentiti i delegati secondo la procedura prevista dalla legge, apporta le correzioni necessarie;

b) dispone, sentiti i delegati dei promotori del referendum con le modalità previste dalla legge, la concentrazione in un unico quesito delle richieste che presentano uniformità e analogia di materia;

c) stabilisce se la consultazione popolare debba avere luogo nell'ipotesi di abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum. Uguale giudizio è espresso nel caso che all'abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto del referendum segua altra disciplina che sostituisca o modifichi le disposizioni medesime. In caso di giudizio affermativo, specifica le disposizioni che debbono costituire oggetto del referendum e riformula il quesito. Il Collegio si pronuncia sentiti i delegati del comitato promotore secondo la procedura prevista dalla legge;

d) riformula il quesito del referendum consultivo qualora, prima della verifica di ammissibilità, sia stata ritirata la proposta di legge oggetto del referendum medesimo o siano stati abrogati o modificati gli atti oggetto delle proposte di cui all'art. 48 lett. a) della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.

3. Al fine di assumere le decisioni di cui al comma 2, il Presidente del Collegio nomina il relatore, incaricato altresì della redazione del giudizio. Il giudizio viene allegato alla deliberazione come parte integrante. . La deliberazione viene trasmessa ai delegati dei promotori del referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale

4. Per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla legge, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo III bis
Procedimento relativo alla funzione consultiva

Articolo 16 bis
Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di parere, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per la formulazione del parere e la trasmissione di esso entro il termine eventualmente assegnato, decorrente dalla richiesta protocollata.

Articolo 16 ter
Espressione del parere

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il parere, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 16 quater
Redazione e trasmissione del parere

1. Il relatore redige tempestivamente il parere, dando atto del voto espresso dal Collegio, esponendo sinteticamente eventuali orientamenti diversi emersi nella discussione, senza indicare l'espressione di voto dei singoli membri.

2. Il parere viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 16 bis, al richiedente.

Titolo III
NORMA FINALE

Articolo 17
Approvazione e revisione del regolamento interno

1. Il regolamento interno è approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Salvo le modifiche imposte dalla legge e dai profili di raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale, il regolamento interno può essere modificato su proposta di almeno tre componenti del Collegio, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i soli profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Le modifiche sono approvate con le modalità di cui all'articolo 7.

4. Il regolamento interno e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;

2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;

3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;

4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);

• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;

• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;

• indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emettitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;

• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622